



CONVENZIONE QUADRO tra l'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO e la LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

L'Istituto per il Credito Sportivo (di seguito denominato anche "ICS" o "Istituto"), iscritto al n. 10630 dell'Albo delle Banche autorizzate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13, T.U.B., Codice Fiscale e Iscrizione Registro delle Imprese di Roma n. 00644160582 – Partita IVA n. 0091931002, in persona del Commissario straordinario dr. Paolo D'Alessio domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Istituto, munito dei necessari poteri ed autorizzato alla stipula del presente atto, da una parte

E

la Lega Italiana Calcio Professionistico (di seguito denominata anche "Lega Pro"), con sede in Firenze, Via Jacopo da Diacceto n. 19, C.F. e P.IVA 03974420485, in persona del Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante pro tempore, dr. Gabriele Gravina, domiciliato per la carica presso la sede legale, munito dei necessari poteri ed autorizzato alla stipula del presente atto, dall'altra

(nel prosieguo, cumulativamente indicate anche come "Parti")

PREMESSO

- a. L'Istituto per il Credito Sportivo, è iscritto nell'albo delle banche autorizzate da Banca d'Italia ex art. 13 del Decreto Legislativo 01/09/1993 n. 385, ed iscritto alla C.C.I.A.A. di Roma al n. 540312/1996 ed è banca pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.);
- b. secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a) dello Statuto, opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali, finalizzato, tra l'altro, a titolo esemplificativo, alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura ed al miglioramento di impianti sportivi e/o strumentali all'attività sportiva;
- c. secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lett. b dello Statuto gestisce i fondi speciali statali: il Fondo speciale per la concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva (di seguito anche "Fondo"), di cui all'art. 5 della Legge 24 dicembre 1957, n. 1295, così come previsto dall'art. 7 dello Statuto, e concede i relativi contributi in conformità a quanto previsto dal successivo art. 8 e ss. dello Statuto ed il Fondo di garanzia ex lege n. 289/02 per l'impiantistica sportiva (di seguito anche "Fondo di garanzia") finalizzato al rilascio di garanzie sui mutui contratti da società e associazioni sportive conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 dello Statuto;

2

- d. La Lega PRO è l'associazione di diritto privato senza personalità giuridica che, nell'ambito delle funzioni demandate dal CONI e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC in forza di deleghe che hanno titolo in norme di rango legislativo primario ex L. 91/1981, presiede all'organizzazione dei campionati di calcio professionistico del terzo livello agonistico ufficiale federale e, attualmente, -associa n. 60 società a Divisione Unica.
- e. La Lega Pro, in ottemperanza ai propri fini istituzionali derivanti sia dallo Statuto che dalla collocazione giuridica all'interno dell'ordinamento sportivo, tutela e promuove presso ogni sede ed ogni Ente, Pubblica amministrazione o Soggetto, pubblico o privato, in ambito tanto nazionale quanto internazionale gli interessi sia individuali che generali delle associate, anche mediante il reperimento di risorse economiche e di strumenti di finanziamento, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi connessi e correlati direttamente ed indirettamente ovvero strumentalmente all'esercizio dell'attività sportiva; essa promuove, altresì, la realizzazione, da parte delle proprie associate, dei progetti e delle iniziative individuate come prioritarie dalla stessa Lega Pro ed in generale dall'Ordinamento sportivo.
- f. La Lega Pro intende agevolare le proprie associate nel perseguimento di importanti obiettivi, con l'ausilio dell'ICS in quanto coerenti con i propri fini statutari, specificatamente in ambito di:

(i) edilizia sportiva mediante:

- il potenziamento della presenza secondo la linea "riportare i veri appassionati di sport e le famiglie alle partite" degli spettatori negli stadi delle società di Lega Pro che, nel loro insieme, costituiscono un particolarissimo e ricchissimo tessuto associativo, perché formato da realtà calcistiche professionistiche radicate nella storia dei Comuni d'Italia;
- 2) la costruzione di nuova impiantistica, se del caso anche mediante sostegno all'acquisto di immobili esistenti o terreni da edificare, ovvero ristrutturazione ed ammodernamento dell'impiantistica esistente, il tutto finalizzato a migliorare l'offerta del prodotto-calcio sotto il profilo della qualità, dell'ospitalità (con primaria attenzione alla frequentazione delle strutture da parte dei diversamente abili), e della sicurezza, il tutto secondo avanzate progettualità;
- 3) gli interventi strutturali per la realizzazione del modello "Stadi senza barriere", in attuazione della specifiche intese correnti fra la Lega Pro e l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive presso il Ministero dell'Interno ("ONMS"), di cui ex multis al Protocollo d'Intesa del 23 maggio 2012, s.m.i., consistenti nell'abbattimento di tutte le barriere tra pubblico e terreno di gioco nonché fra i settori dello stadio e nel totale ripensamento della funzione dei settori ospiti;
- 4) gli interventi strutturali per l'attuazione della norma programmatica prevista nel sistema delle licenze nazionali 2016-17, che prevede a

partire dalla stagione 2018-19 la conformità ai requisiti dall'UEFA

Stadium Infrastructure Regulations;

5) il sostegno finanziario in riferimento agli stadi di proprietà sia privata, sia pubblica, dati in concessione alle società sportive: in tale caso, la Lega Pro fungerà, ove necessario, anche da raccordo con gli enti locali proprietari delle strutture;

6) il finanziamento alle società affiliate alla Lega Pro per gli interventi sull'edilizia sportiva, da parte di ICS, anche in parte collaterale al diretto impegno finanziario degli imprenditori titolari delle società

stesse:

 il sostegno finanziario diretto anche agli interventi sulle strutture accessorie agli eventi agonistici, fra cui le strutture di allenamento e aree di pertinenza;

8) il sostegno finanziario esteso anche, in primis, agli interventi sulle strutture destinate all'attività dei settori giovanili delle società sportive

di Lega Pro;

 il sostegno finanziario alle società sportive di Lega Pro anche a prescindere dalle agevolazioni previste da leggi dello Stato in materia di impiantistica sportiva;

(ii) sostegno finanziario all'operatività delle società sportive, mediante:

10) anticipazioni finanziarie alle società di Lega Pro degli introiti assicurati dall'ordinamento sportivo, ivi compresi gli importi, in base a normative odierne e/o future, derivanti dalla ripartizione dei contributi previsti e disciplinati dal D. Lgs. n. 9/2008 nonché di altri introiti, derivanti dall'ordinamento sportivo calcistico e gestiti da Lega Pro at-

traverso la c.d "stanza di compensazione";

- 11) strumenti finanziari ulteriori rispetto agli attuali mutui, da attivarsi col progressivo ampliamento di operatività a seguito dell'approvazione del nuovo statuto dell'ICS, alle società di Lega Pro. Tali strumenti finanziari da destinare esclusivamente alle attività sportive saranno concessi anche a fronte di sistemi di garanzie extra-sportivi, forniti direttamente dagli imprenditori titolari delle società, nel rispetto delle politiche del credito tempo per tempo vigenti presso ICS, a condizioni agevolate, se del caso anche non standardizzate ma variabili in funzione del merito creditizio generale dei soggetti da finanziare. La Lega Pro potrà, se necessario, facilitare la valutazione di merito creditizio effettuata dall'ICS sulle società di Lega Pro fornendo informazioni derivanti dai controlli e dalla vigilanza esercitata dalla stessa e/o dagli altri enti sportivi sui sodalizi sportivi affiliati ai sensi della L.91/1981 e nel rispetto dei relativi regolamenti di diritto sportivo.
- g. Le Parti sono, altresì, disponibili ad individuare ogni ulteriore forma di collaborazione strategica fra ICS e Lega Pro, per il pieno conseguimento di tutti gli obiettivi strategici individuati ai punti che precedono e nel corpo del seguente articolato.
- h. E' interesse comune delle Parti formalizzare una convenzione dal contenuto ed alle condizioni riportate nel presente accordo.



Tutto ciò premesso, le parti stipulano e convengono quanto di seguito

Art. 1 - Valore delle premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo, con valore di patto espresso, ed all'uopo le **Parti** dichiarano di averne piena conoscenza e di accettarne il contenuto.

Titolo I – Edilizia sportiva

Art. 2 - Oggetto dell'Accordo per l'edilizia sportiva

2.1 Con il presente accordo, ICS e Lega Pro si impegnano a collaborare, nel rispetto dei rispettivi ruoli e compiti istituzionali, per promuovere e sviluppare progetti ed iniziative finalizzate alla valorizzazione ed implementazioni del patrimonio dell'impiantistica sportiva (stadi, campi di gara e centri di allenamento) delle società di Lega Pro. L'obiettivo primario, condiviso dalle Parti, è dotare le beneficiarie di infrastrutture sportive moderne, sicure ed efficienti. A tal fine, le Parti prenderanno in esame non solo progetti ed interventi di nuova edificazione, ma anche ristrutturazioni e riqualificazione funzionale di impianti e/o manufatti esistenti, siano essi di proprietà delle stesse società sportive che di terzi, in particolare di enti pubblici, con i quali ultimi le società abbiano in essere accordi – di qualsivoglia forma o natura purché giuridicamente vincolanti – per la concessione in uso.

2.2 L'ICS metterà a disposizione nell'ambito della presente convenzione un plafond di risorse, nel limite della somma complessiva di € 150.000.000,00 (centocinquantamilioni/00), con le quali si impegna a concedere a favore della Lega
Pro, dei propri associati e degli Enti locali proprietari degli impianti sportivi concessi in uso e/o in gestione a società sportive appartenenti alla Lega Pro, appositamente indicati dalla stessa, mutui per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva destinata al calcio professionistico, in base a progetti approvati ai sensi di legge e
giusto il parere tecnico del CONI.

Tali mutui saranno finalizzati ad interventi strutturali concernenti la costruzione, l'ampliamento, l'acquisto delle attrezzature, il miglioramento, la ristrutturazione, l'efficientamento energetico, il completamento e la messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali all'attività sportiva calcistica ivi compresa l'acquisizione delle relative aree e all'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive o strumentali a queste nonché gli interventi ricompresi nel progetto "Stadi senza barriere". Gli interventi ricompresi nel progetto "Stadi senza barriere", tra i quali in particolare interventi di carattere strutturale finalizzati all'abbattimento di tutte le barriere tra il pubblico ed il terreno di gioco nonché tra i settori ed interventi di adeguamento dei settori riservati ai tifosi ospiti prevedendo l'eliminazione delle cosiddette "gabbie", usufruiranno di un apposito plafond dedicato di € 30.000.000,00 (trentamilioni/00), ricompreso all'interno di quello di cui sopra, sul quale saranno riconosciuti, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 5 della presente Convenzione, contributi in conto interessi maggiorati nella seguente misura:

- sui mutui degli EE.LL. contributo dell'1,40% per mutui fino a 15 anni, oltre i 15 anni e fino a 30 anni il contributo negli interessi sarà quantificato con riferimento alle condizioni di un mutuo quindicennale e ridistribuito costantemente per la durata dell'ammortamento;

per i mutui con le società professionistiche associate alla Lega PRO il contributo del 2,00% sarà pari alla quota interessi di un mutuo al tasso del 2,00% di eguale importo e durata di quello mutuato.

Nel valutare l'ammissione delle proprie società ai benefici della presente convenzione, la Lega Pro terrà conto:

- a. della sussistenza di progetti di costruzione o ristrutturazione approvati ai sensi di legge ed in conformità della normativa anche regolamentare e/o territoriale applicabile;
- b. della coerenza e fungibilità di detti progetti per la realizzazione degli obiettivi strategici cui alla lett. f item (i) nn. 1-9) delle premesse, da intendersi ai presenti fini integralmente richiamati e riportati;
- 2.3 Gli interventi di sostegno finanziario, concessi dall'Istituto alle società sportive della Lega Pro, potranno essere erogati:
- (i) in riferimento a stadi di proprietà sia privata che pubblica, dati in concessione alle società sportive, nel qual caso la Lega Pro si impegna sin d'ora a fungere, ove necessario, anche da raccordo con gli enti locali proprietari delle strutture;
- (ii) per attività di edilizia sportiva, per la quale l'intervento dell'ICS opererà anche in uno con il e collateralmente al diretto impegno finanziario delle società sportive di Lega Pro e/o degli imprenditori titolari delle stesse;
- (iii)per agevolare o consentire interventi sulle strutture accessorie o strumentali agli eventi agonistici, fra cui le strutture di allenamento e le aree di pertinenza, ivi comprese le strutture destinate all'attività sportiva dei settori e delle squadre giovanili delle associate alla Lega Pro.
- 2.4 L'ICS si impegna a collaborare con le società sportive di Lega Pro per la realizzazione degli obiettivi definiti nel presente Accordo, sia nei casi rientranti nelle previsioni agevolative delle procedure autorizzative per gli interventi sull'impiantistica sportiva previste dai commi 304 e 305 della legge 147/2013 sia nei casi a cui tali procedure agevolate non siano applicabili.
- 2.5 Qualora prima della scadenza della presente Convenzione per decorso del termine di cui all'art. 8, gli importi per la concessione dei mutui, stabiliti con le descritte modalità, risultassero integralmente utilizzati, l'Istituto, valutate a suo insindacabile giudizio le condizioni del mercato finanziario connesse e correlate alle proprie operazioni creditizie, esaminerà con il massimo spirito di collaborazione la possibilità di integrare i predetti importi.
- 2.6 Le Parti si impegnano a rivedere *in melius* il contenuto ed i limiti della presente Convenzione, se ciò sarà possibile per effetto dell'evoluzione normativa e regolamentare applicabile nell'arco temporale di efficacia del presente accordo.

Art. 3 - Collaborazione delle Parti in relazione al "Fondo di Garanzia" ex art. 90, commi 12 e 13, L. 289/2002, s.m.i.

3.1 Le Parti collaboreranno con la massima trasparenza ed il massimo impegno, operando ciascuna di esse nel proprio ambito e nella propria sfera di competenze e funzioni, affinché le società di Lega Pro possano godere e beneficiare degli effetti di moltiplicazione ed ampliamento della garanzia creditizia (anche sotto forma di garanzia diretta e non meramente sussidiaria alle garanzie ipotecarie), derivanti dal (e connessi al) "Fondo di Garanzia", istituito con l'art. 90, commi 12 e 13, L. 289/2002 e s.m.i.

3.2 L'ICS e la Lega Pro prendono atto, per quanto occorrer possa, che, ai sensi di Legge, il Fondo di Garanzia potrà operare per le società di Lega Pre sia in relazione a quanto previsto dai commi 303, 304 e 305 della legge 147/2013 sia eventualmente a seguito degli apporti conferiti, direttamente o indirettamente, dallo Stato, da enti o soggetti pubblici espressamente destinati alle stesse. Tali apporti consentiranno, allo stato attuale, l'erogazione di garanzie sino a quattro volte superiori rispetto agli importi conferiti, così che, in caso di erogazioni dirette o indirette da parte di enti o soggetti pubblici, che saranno procurate dalla Lega Pro, alle società a quest'ultima associate sarà destinato un plafond specifico di pari valore nominale, avente tuttavia valore quadruplicato ai fini della concessione delle garanzie finanziarie.

3.3 Le Parti si danno altresì atto che, allo stato attuale della normativa, la garan-

zia derivante dal Fondo di Garanzia non potrà essere superiore:

all'80% dell'ammontare dell'operazione ammessa ai benefici del Fondo per le operazioni relative a interventi su impianti e/o aree in concessione di costruzione e gestione ai sensi degli artt. 143 e 153 del D.lgs 163/2006, e s.m.i. (impianti in Partenariato Pubblico Privato)

al 60% dell'ammontare dell'operazione ammessa ai benefici del Fondo per

le operazioni relative ad interventi diversi.

I soggetti beneficiari finali possono essere ammessi all'intervento del Fondo per un importo massimo garantito complessivo per soggetto che, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate:

non sia superiore ad un milione e cinquecentomila euro (1.500.000,00

non superiore ad un quinto dell'apporto complessivo del singolo Ente Ap-portante conferiti ai sensi dell'art. 3.2.

3.4 Le Parti, prendono atto che i limiti di cui all'art. 3.3 potrebbero essere rivisti in melius se ciò sarà consentito dall'evoluzione normativa e regolamentare applicabile nell'arco temporale di efficacia del presente accordo.

Art. 4 - Individuazione di ulteriori garanzie mediante accordo con Consorzio di Garanzia Fidi

4.1 Le Parti si danno reciprocamente atto dell'utilità di individuare, al fine di offrire maggiori possibilità di accesso al credito alle società di Lega Pro, un Consorzio di Garanzia Fidi interessato a rilasciare garanzie accessorie a prima richiesta sulla parte dei finanziamenti a medio e lungo termine erogati dall'ICS e non garantita dal Fondo di Garanzia (ex lege 289/2002, art. 90, comma 12 e s.m.i.). Le Parti regolamenteranno separatamente, mediante apposita convenzione, i rapporti con il Consorzio di Garanzia Fidi individuato di comune accordo, le modalità operative relative al rilascio della garanzia ed alla sua escussione, le condizioni economiche, le modalità per la costituzione del fondo rischi monetario e le altre specifiche esigenze.

Art. 5 - Modalità di erogazione dei finanziamenti e dei contributi

5.1 I finanziamenti saranno erogati in forma di mutuo o altra modalità o veicolo di concessione ritenuto appropriato e saranno concessi per l'importo riconosciuto congruo a giudizio insindacabile dell'ICS, il quale, nelle proprie valutazioni, non potrà discostarsi dalle regole della buona tecnica bancaria e sarà, comunque, tenuto a valutare, ove previsto, il parere tecnico espresso sul progetto dal CONI. 5.2 Gli interventi dell'ICS riguarderanno auche le opere accessorie agli impianti purché complementari agli stessi, ivi incluse in particolare le strutture destinate all'allenamento ed alle relative aree di pertinenza, nonché le strutture utilizzate per l'attività dei settori e delle squadre giovanili delle associate alla Lega Pro. 5.3 I mutui saranno accordati al tasso di interesse che verrà determinato definitivamente dall'ICS in sede di stipulazione dei singoli contratti di mutuo, sulla base del Piano dei tassi vigente al momento per la tipologia dei soggetti mutuatari. L'ICS concederà ai soggetti previsti all'art. 2 della presente convenzione, ricorrendone i relativi presupposti, nei limiti delle disponibilità del "Fondo Speciale per la concessione dei contributi negli interessi" di cui allo Statuto dell'ICS, per interventi strutturali, secondo le modalità stabilite dal regolamento di utilizzo del Fondo, un contributo in conto interessi, il cui importo sarà detratto dalla rata annuale di ammortamento dei mutui, ai sensi dell'art.5, 2° comma della Legge 24/12/1957 n.1295 e successive modifiche ed integrazioni. Il Piano dei tassi e dei contributi attualmente in vigore si allega al presente atto e ne fa parte integrante; altresì l'ICS si impegna ad inviarne copia ogni qual volta lo stesso subirà delle modifiche.

5.4 In presenza di problematiche di ordine tecnico e/o amministrativo che dovessero verificarsi (per qualsivoglia motivo o causa) nell'iter di approvazione delle pratiche di finanziamento, le Parti collaboreranno al fine trovare la soluzione più favorevole, purché in linea con le politiche finanziarie dell'ICS, le migliori prassi bancarie e la Legge, così da pervenire auspicabilmente all'erogazione del finanziamento. All'uopo, le Parti si impegnano anche a mettere a disposizione, compatibilmente con gli altri impegni di lavoro, le proprie strutture.

5.5 Resta, infine, fermo che l'erogazione dei finanziamenti e dei contributi potrà essere sospesa – e la concessione potrà, altresì, essere revocata nei casi più gravi anche con effetto retroattivo – nei confronti di quei mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi controlli, nelle condizioni previste dal contratto di concessione del finanziamento. I provvedimenti di sospensione o revoca dei finanziamenti o contributi verranno adottati con apposita delibera dei competenti organi dell'ICS, che si esprimeranno in ottemperanza allo statuto per tempo vigente dell'ICS.

5.6 In ogni caso, fermo restando quanto sopra, per le procedure necessarie per la concessione dei mutui, per il perfezionamento delle garanzie che li assistono, nonché per le erogazioni o quant'altro occorrente al perfezionamento delle operazioni oggetto del presente accordo, saranno applicate le normative, anche regolamentari ed amministrative, tempo per tempo vigenti presso l'ICS.

Titolo II - Sostegno finanziario

Art. 6 -- Oggetto dell'Accordo per il sostegno finanziario alle società di Lega Pro

6.1 La Lega Pro e l'ICS convengono, altresi, che l'ICS possa effettuare interventi finanziari in favore delle società associate a Lega Pro e, alla stessa, mediante erogazione di finanziamenti finalizzati al sostegno dell'attività caratteristica, sotto forma di anticipazioni relative a:

- a) crediti vantati dalle società di Lega Pro nei confronti di altre società calcistiche professionistiche a seguito delle campagne di trasferimento giocatori e per i quali la Lega Pro funge da "stanza di compensazione";
- b) proventi derivanti alla Lega Pro dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato di Lega Pro o altre competizioni;
- c) proventi derivanti alle società di Lega Pro dalla redistribuzione alle stesse delle risorse di cui al D.Lgs. 9/2008 (c.d. "Decreto Melandri");
- d) proventi derivanti alle società di Lega Pro dalla redistribuzione fra le stesse della c.d. mutualità di sistema;
- e) rimesse alla Lega Pro da parte della FIGC;
- f) contratti di sponsorizzazione stipulati dalla Lega Pro e/o dalle società associate alla Lega Pro con soggetti ad elevato standing;
- g) ogni altro credito liquido ed esigibile che possa derivare in futuro a Lega Pro ed alle sue associate, per effetto di evoluzioni normative e/o nuovi accordi nell'ambito del "sistema calcio".

6.2 Le anticipazioni saranno concesse per l'importo riconosciuto congruo a giudizio insindacabile dell'Istituto. Per le procedure necessarie per la concessione delle anticipazioni, per il perfezionamento delle garanzie che le assistono, nonché per le erogazioni o quant'altro occorrente al perfezionamento delle operazioni oggetto del presente accordo, saranno applicate le normative, anche regolamentari ed amministrative, tempo per tempo vigenti presso l'ICS.

Il Piano dei tassi attualmente in vigore si allega al presente atto e ne fa parte integrante; altresì l'ICS si impegna ad inviarne copia ogni qual volta lo stesso subirà delle modifiche.

6.3 La Lega Pro, rispetto ai crediti delle società associate gestiti mediante la "stanza di compensazione", ai proventi ex D.Lgs. 9/2008, ai proventi derivanti dalla redistribuzione della c.d. mutualità di sistema, di cui agli items sub lett. a), c), d) dell'art. 6.1, esprimerà un rating, per quanto occorrer possa, avente valore di certificazione, circa l'esistenza di tali posizioni attive nella contabilità sportiva, fornendo tutte le informazioni necessarie desunte dalla stanza di compensazione nonché dal sistema di vigilanza e controllo federale della Co.Vi.So.C. – Commissione Vigilanza Società Calcistiche della FIGC.

6.4 Infine, l'ICS metterà a disposizione delle società di Lega Pro, tutti gli ulteriori -strumenti finanziari, rispetto agli attuali mutui, che saranno eventualmente attivati in futuro. Tali strumenti finanziari – da destinare esclusivamente alle attività sportive – saranno concessi anche a fronte di sistemi di garanzie extra-sportivi, forniti direttamente dagli imprenditori titolari delle società, nel rispetto delle politiche del credito tempo per tempo vigenti presso ICS, a condizioni agevolate, se del caso anche non standardizzate ma variabili in funzione del merito creditizio generale dei soggetti da finanziare.

6.5 Le Parti si impegnano a rivedere *in melius* il contenuto ed i limiti degli accordi contenuti nel presente articolo, se ciò sarà reso possibile da risultanze operative positive e per effetto dell'evoluzione normativa e regolamentare applicabile nell'arco temporale di efficacia del presente accordo.

Titolo III - Norme generali e di chiusura

Art. 7 - Obblighi generali di collaborazione

7.1 Le Parti forniranno, per il buon esito della presente convenzione, la massima collaborazione reciproca, mettendo a fattor comune le proprie esperienze e conoscenze e le risorse necessarie.

7.2 Nello specifico, l'ICS, tra l'altro,

- a) a fronte della collaborazione, anche tecnica, fornita dalla Lega Pro, definirà procedure di istruttoria interne per l'accesso al credito delle società associate alla Lega Pro, che favoriscano la riduzione delle tempistiche e la semplificazione degli iter relativi in tutte le materie oggetto della convenzione;
- b) qualora verifichi, anche grazie alle informazioni ed alla pre-istruttoria che renderà la Lega Pro, che le società ad essa affiliate siano in grado di assicurare mediante l'adesione ai trust fra i tifosi maggiore stabilità organizzativa e miglioramenti gestionali, valuterà l'impatto, rispetto alla contribuzione in conto interessi e/o al pricing delle operazioni finanziarie da concedere, della valenza positiva in termini sociali ed economici di tale iniziativa:
- c) porrà a disposizione dell'iniziativa risorse di personale e strutture tecniche per consulenze finanziarie alle società sportive, anche nella fase successiva all'erogazione creditizia.
- 7.3 La Lega Pro, avvalendosi anche del sostegno e della collaborazione dell'ICS secondo modalità e condizioni da concordare in via preventiva –pubblicizzerà e promuoverà, presso le società affiliate, le opportunità derivanti dai finanziamenti agevolati previsti nella presente Convenzione. Inoltre, essa pubblicizzerà il presente accordo anche sul proprio sito web: www.lega-pro.com, attraverso un apposito banner nella home page ed una specifica pagina web, in cui saranno illustrate le principali caratteristiche dei mutui agevolati dell'ICS e le relative modalità di accesso.
- 7.4 Le Parti si impegnano, infine, a valutare l'opportunità di organizzare almeno una convention annuale, in locations prestigiose, alla presenza delle Autorità del mondo sportivo, bancario e istituzionale (con particolare attenzione al settore dell'Ordine Pubblico), nonché a promuovere focus tematici ristretti, al fine di illustrare lo stato di avanzamento dei progetti, le prospettive future e per raccogliere proposte di intervento e miglioramento.

Art. 8 - Durata - Novazione - Foro Competente

8.1 La durata del presente Accordo è di n. 3 (tre) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione, fatta salva diversa, anche maggiore, durata che le Parti dovessero convenire per iscritto.

8.2 La presente convenzione nova e sostituisce integralmente ogni diverso, precedente accordo intervenuto fra le parti.

8.3 Per ogni eventuale controversia concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente accordo è competente esclusivamente il foro di Roma.

Roma, 17 ottobre 2016

Istituto per il Credito Sportivo Il Commissario Straordinario Dr. Paolo D'Alessio

2 0 1 100 -

Lega Italiana Galcio Professionistico

Il Presidente

Dr. Gabriele Gravina

CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI MUTUI PER INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO STADI SENZA BARRIERE

| Mutui a Enti Locali | 1,40% per mutui fino a 15 anni. Oltre i 15 anni e fino a 30 anni il contributo negli interessi sarà quantificato con riferimento alle condizioni di un mutuo di durata quindicennale e ridistribuito costantemente per la durata dell'ammortamento |
|---|--|
| Mutui a soggetti privati ed ad altri Enti pubblici diversi dagli Enti Locali | 2,00% per mutui fino a 20 anni. Il contributo negli interessi sarà quantificato in misura pari alla quota interessi di un mutuo ad un tasso del 2,00% di eguale importo e durata di quello mutuato |

CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI MUTUI PER INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO STADI SOSTENIBILI, NEL SETTORE DELLA EFFICIENZA, DEL RISPARMIO ENERGETICO E DELLE ENERGIE RINNOVABILI

| Mutui a Enti Locali | 0,80% per mutui fino a 15 anni. Oltre i 15 anni e fino a 30 anni il contributo negli interessi sarà quantificato con riferimento alle condizioni di un mutuo di durata quindicennale e ridistribuito costantemente per la durata dell'ammortamento |
|---|--|
| Mutui a soggetti privati ed ad altri Enti pubblici diversi dagli Enti Locali | 1,20% per mutui fino a 20 anni. Il contributo negli interessi sarà quantificato in misura pari alla quota interessi di un mutuo ad un tasso dell'1,20% di eguale importo e durata di quello mutuato |

CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI MUTUI PER INTERVENTI NEL SETTORE DELLO SPORT INSERITI NELLE CONVENZIONI E/O PROTOCOLLI D'INTESA

| Mutui a Enti Locali | 0,70% per mutui fino a 15 anni. Oltre i 15 anni e fino a 30 anni il contributo negli interessi sarà quantificato con riferimento alle condizioni di un mutuo di durata quindicennale e ridistribuito costantemente per la durata dell'ammortamento |
|---|--|
| Mutui a soggetti privati ed ad altri Enti pubblici diversi dagli Enti Locali | 1,00% per mutui fino a 20 anni. Il contributo negli interessi sarà quantificato in misura pari alla quota interessi di un mutuo ad un tasso dell'1,00% di eguale importo e durata di quello mutuato |

Piano dei Tassi e contributi

Mutui a tasso fisso

ENTILOCALI

| Durata | FISSO | | Variabile | |
|--------------------------------|---------|--------|----------------------|--------|
| | IRS | Spread | Euribor | Spread |
| Fino a 10 anni | 7 anni | 0,90% | Euribor a 6 mesi 360 | 0,90% |
| Oltre 10 anni e fino a 15 anni | 10 anni | 1,20% | Euribor a 6 mesi 360 | 1,20% |
| Oltre 15 anni e fino a 20 anni | 12 anni | 1,40% | Euribor a 6 mesi 360 | 1,35% |
| Oltre 20 anni e fino a 25 anni | 15 anni | 1,45% | Euribor a 6 mesi 360 | 1,45% |
| Oltre 25 anni e fino a 30 anni | 20 anni | 1,50% | Euribor a 6 mesi 360 | 1,50% |

Soggetti privati e Enti pubblici diversi dagli Enti Locali

| Durata | FISSO | VARIABILE | Spread (*) |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------|------------|
| Tutte le durate | IRS di durata pari a quella del mutuo | Euribor a 6 mesi 365 | |

(*) Il tasso fisso viene determinato con riferimento all'IRS sopra indicato aumentato di una maggiorazione ("spread"), massima del 4,50 p.%, che sarà determinata in sede di esame del rischio dell'operazione di mutuo e comunque il tasso complessivo non potrà essere superiore al tasso di usura pro tempore vigente, diminuito dello 0,50 p.%

ANTICIPAZIONI

Crediti da campagna trasferimento calciatori/ Premi di valorizzazione

| d | urata | 1 anno | 2 anni | | |
|---|-------|--------|--------|--|--|
| S | pread | 3,70% | 4,50% | | |

Anticipazioni diritti audiovisivi/Sponsorizzazioni

| durata | 1 anno | 2 anni |
|--------|--------|--------|
| spread | 4,50% | 5,00% |